Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 febbraio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(1164)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 57 DEL 28 FEBBRAIO 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Ammortamento obbligazioni I.it.I. 6 % 1954-1969. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Cartelle edilizie sorteggiate dal 1° al 5 febbraio 1963. — **Anonima Bresciana Industria Pelli - A.B.I.P., in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1962. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 14 febbraio 1963. — **Industria Elettrotecnica Veneta INDELVE, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni primo prestito sorteggiate il 15 febbraio 1963. — **Industria Elettrotecnica Veneta INDELVE, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni secondo prestito sorteggiate il 15 febbraio 1963. — **« Errera », società per azioni, in Novate Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1963. — **Banco di Sicilia:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 e 8 febbraio 1963. — **« Immobiliare Unione Commercianti - Milano - S.p.A. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1963. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 7, 8, 11 e 12 febbraio 1963. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni non rimborsate al 31 dicembre 1962. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1963. — **Società per la filatura dei cascami di seta, società per azioni, in Milano:** Ammortamento prestito obbligazionario. — **Finanziaria immobiliare Fiscambi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1963. — **Fiscambi - Finanziamenti scambi commerciali e anticipazioni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 8 maggio 1962 sorteggiate l'11 febbraio 1963. — **Fiscambi - Finanziamenti scambi commerciali e anticipazioni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 25 novembre 1961 sorteggiate l'11 febbraio 1963. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 1° al 15 febbraio 1963. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1963. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Cartelle fondiarie sorteggiate dal 1° al 13 febbraio 1963. — **Società per azioni Giuseppe Ronchi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1963. — **Industriale Marittima Sicula, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1963. — **Bombrini Parodi-Delfino, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1963.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 15 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1962, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 172.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SORENTI Vittorio, nato a Salsomaggiore l'8 aprile 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ad un improvviso attacco si lanciava con la propria squadra contro preponderanti forze nemiche riuscendo a farle retrocedere. Colpito a morte, cadeva al suolo trovando ancora la forza di pronunziare parole di incitamento alla lotta. — Luneto di Bore (Parma), 14 luglio 1944.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 gennaio 1963, n. **105.**

Concessione di un contributo straordinario e di contributi annui a carico dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo straordinario di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1961-62.

E' concesso altresì al predetto Ente un contributo annuo di 100 milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1968-69.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1961-62, con un'aliquota delle disponibilità di cui al provvedimento legislativo recante variazioni al bilancio dello Stato e a quelli di talune Aziende autonome nell'esercizio medesimo e, per l'esercizio 1962-63, a carico del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — BOSCO — TREMELLONI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 30 gennaio 1963, n. **106.**

Autorizzazione a vendere alla Innocenti, Società generale per l'industria metallurgica e meccanica, con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato, sito in detta città e denominato G. 3.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Innocenti, Società generale per l'industria metallurgica e meccanica, con sede in Milano, dell'in-

tero stabilimento di proprietà dello Stato sito in detta città e denominato G. 3 nonchè della porzione del vecchio alveo del fiume Lambro che ricade nell'attigua zona di proprietà Innocenti (porzione che viene quindi sclassificata unitamente a quella già compresa nel G. 3), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva gestione di fatto di tale stabilimento da parte della citata Società, il tutto per la complessiva somma di 9 miliardi di lire.

Art. 2.

La suddetta somma sarà corrisposta dalla Società Innocenti in dieci annualità anticipate a decorrere dal 1° gennaio 1965, con pagamento degli interessi legali del 5 per cento a far tempo dal 1° gennaio 1963 e con accensione di ipoteca legale sull'alienando compendio.

Art. 3.

Il relativo contratto — da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze — e le connesse formalità di trascrizione, iscrizione e cancellazione ipotecaria sono esenti da qualsiasi tributo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 107.

Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del Demanio dello Stato, Amministrazione dei monopoli, sito in Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 160 milioni al comune di Venezia, il compendio patrimoniale sito in Venezia, in località Fondamenta dei Saloni n. 258 *usque* 266, costruito su di un'area di metri quadrati 4.025 circa, riportato in catasto al foglio 14, mappale 2448, di piani 1 e vani 9, delimitato dalle Fondamenta dei Saloni, dalle Fondamenta delle Fornaci, dal rio Terrà e da proprietà private e pubbliche.

Gli eventuali progetti di trasformazione del fabbricato di cui al precedente comma debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita.

Art. 2.

L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sarà iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 108.

Modificazione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087, per l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, e successive modificazioni, viene determinata in lire 25 miliardi e 250 milioni.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di opere di trasformazione agraria e fondiaria, di cui al primo comma dell'articolo 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087, e successive modificazioni, viene determinata in lire 8 miliardi e 200 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 109.
Incremento del ruolo organico dei direttori didattici delle scuole elementari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo organico dei direttori didattici delle scuole elementari è modificato come segue:
a) dal 1° ottobre 1962: n. 3.121 posti;
b) dal 1° ottobre 1963: n. 3.371 posti;
c) dal 1° ottobre 1964: n. 3.621 posti.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 110.
Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli enti e delle sezioni speciali di riforma fondiaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

La somma di cui al presente articolo è ripartita tra gli enti e sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed è erogata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Art. 2.

Alla spesa di lire 20 miliardi di cui al precedente articolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 111.
Autorizzazione a cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere gratuitamente al Governo somalo materiali in dotazione alle Forze armate fino alla concorrenza di lire 1.270.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 1.270 milioni per il reintegro del materiale ceduto ai sensi dell'articolo 1, sarà provveduto mediante un'aliquota del gettito derivante dall'applicazione del provvedimento che prevede l'istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112.

Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Titolo professionale

Il titolo di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

Art. 2.

Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo

Per l'esercizio della professione di geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Il geologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 3.

Oggetto della professione

Formano oggetto dell'attività professionale del geologo:

a) l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;

b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;

c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo;

d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;

e) le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giagimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino;

f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;

g) le indagini geologiche anche nel campo agrario;

h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;

i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, nè pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 4.

Albo ed elenco speciale dei geologi

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione.

Art. 5.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di geologo;

e) avere la residenza in Italia.

Art. 6.

Iscrizione all'albo di professori universitari e liberi docenti

All'albo professionale dei geologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati del gruppo geomineralogico, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole geologica.

Possono altresì essere iscritti i laureati in scienze naturali che abbiano esercitato attività di specialisti in campo paleontologico per almeno tre anni.

Art. 7.

Iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati dal requisito per la iscrizione all'albo di cui alla lettera *e*) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di geologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Art. 8.

Ordine nazionale dei geologi

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei geologi ed eleggono il Consiglio nazionale dell'Ordine.

Art. 9.

Attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine

Il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonchè l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari.

Art. 10.

Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonchè in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impugnate dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la loro residenza, con ricorso alla Commissione centrale per i geologi di cui all'articolo 12.

Art. 11.

Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine

Se non è in grado di funzionare, se — chiamato all'osservanza dei propri doveri — persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine può essere sciolto.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi.

Il commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo.

Art. 12.

Commissione centrale

Presso il Ministero della grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per i geologi. Essa sarà composta:

a) di un magistrato di cassazione che ha le funzioni di presidente;

b) del capo dell'Ufficio delle professioni presso il Ministero della grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha funzioni di vice presidente;

c) di due componenti designati rispettivamente dal Ministro per l'industria e commercio e dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) di nove geologi eletti dagli iscritti nell'albo dei geologi.

Non possono far parte della Commissione predetta gli eletti al Consiglio nazionale.

La Commissione è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per la pubblica istruzione.

Art. 13.

Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei geologi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14.

Pratica professionale

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5 è sostituito da quello di aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

Art. 15.

Laureati in ingegneria, scienze naturali, fisica e chimica

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo i laureati in ingegneria, in scienze naturali, in fisica, in chimica, i quali dimostrino di avere esercitato effettivamente come attività esclusiva o almeno prevalente per almeno 5 anni l'attività che forma oggetto della professione di geologo e presentino domanda di iscrizione all'albo entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Norme regolamentari

Con decreto del Capo dello Stato saranno emanat entro un anno le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TRABUCCHI — TREMELLONI — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. **113**.

Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, prorogata con la legge 2 aprile 1958, n. 363, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, è prorogata per altri cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — GUI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 114.

Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli Enti di diritto pubblico già operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze di altri Enti parastatali e di diritto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) che presta servizio alle dipendenze di Enti parastatali e di diritto pubblico, è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli Enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 115.

Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di 3.050 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.050.000.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione riscontrati negli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62.

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà fronteggiata con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1963.

Consolidamento di alcuni abitati delle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi;

Visti i relativi pareri del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro;

Decreta:

I seguenti abitati sono da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8:

Provincia di Reggio Calabria:

Acquaro: frazione del comune di Cosoleto;
Careri;
Acquacalda: frazione del comune di San Roberto;
Sant'Alessio d'Aspromonte;
Delianova;

Provincia di Catanzaro:

Zangarona: frazione del comune di Nicastro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1963

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1963
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 170.

(1044)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.

Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi dovuto, per i prodotti in colli del raccolto 1962, dalle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco e dalle ditte titolari di licenze per coltivazione di esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sui prodotti in colli del raccolto 1962 dovuto dalle ditte titolari di licenze di concessione speciale è stabilito nella misura del cinque per mille dell'importo dei tabacchi dalle stesse ceduti al Monopolio o esportati e quello dovuto dalle ditte titolari di licenze per coltivazione di esportazione è stabilito nella misura del tre per mille dell'importo dei tabacchi esportati.

I contributi sono calcolati sugli importi al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte concessionarie all'Amministrazione dei monopoli per le anticipazioni da questa corrisposte. Nel calcolo dei suddetti importi le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

I contributi sui tabacchi acquistati dall'Amministrazione dei monopoli vengono trattenuti, all'atto del pagamento, dall'Amministrazione stessa e versati allo Istituto; i contributi sui tabacchi esportati sono corrisposti direttamente all'Istituto dalle ditte concessionarie.

Roma, addì 11 gennaio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1963
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 65. — MONACELLI

(1068)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo tra i ferrovieri di Bari », con sede in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società « Cooperativa di consumo tra i ferrovieri di Bari », con sede in Bari, da cui si rileva che le attività della cennata Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa:

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa di consumo tra i ferrovieri di Bari », con sede in Bari, costituita in data 24 febbraio 1944 per rogito notaio Gaetano Carbone, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Giuseppe Milella è nominato liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e con le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(1095)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1963.

Determinazione delle norme per l'importazione in esenzione da dazio nell'anno 1963 dei semi di cotone destinati alla semina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Vista la voce 12.01-G-IV-a della suddetta tariffa dei dazi doganali e le note relative;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, per il corrente anno 1963, di semi di cotone destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio ai sensi della voce 12.01-G-IV-a della vigente tariffa dei dazi doganali, è stabilito in quintali 6.000 (seimila).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente potrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Venezia, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Catania in quote uguali eventualmente interscambiabili.

Art. 3.

Le spedizioni debbono essere effettuate in imballaggi piombati e accompagnate da un certificato rilasciato dal Servizio fitopatologico del Paese di origine, attestante che il prodotto ha un grado di purezza non inferiore al 95 % e un grado di germinabilità superiore all'80 %.

Art. 4.

L'importatore deve dimostrare alla Dogana di essere in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio delle sementi ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, ed è tenuto, altresì, ad indicare, mediante apposita dichiarazione da unire alla matrice della bolletta di importazione, le zone di impiego dei semi di cotone ammessi in esenzione, nonchè i quantitativi destinati a ciascuna zona.

Art. 5.

La Dogana emette bolletta di importazione in esenzione da dazio e inoltra i semi di cotone alle rispet-

tive destinazioni con bolletta di accompagnamento appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 6.

La Dogana comunicherà al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e a quello dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli il quantitativo di semi importato in esenzione e le indicazioni fornite dall'importatore, concernenti le zone di impiego e la ripartizione del prodotto fra le zone stesse.

Art. 7.

E' fatto obbligo agli importatori della tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico suddetto, in cui dalla parte del carico saranno annotate le partite di semi di cotone ammesse in esenzione da dazio, con riferimento alle singole bollette d'importazione, e dalla parte dello scarico le quantità di semi di volta in volta esitate per uso di semina.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(1039)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1963.

Contingente di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino allo 0,1 %, da importare a dazio ridotto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente a dazio ridotto di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino a 0,1 %, previsto, a seconda della provenienza con le rispettive aliquote, dalla voce 73.02-E-II-c-1 della vigente tariffa dei dazi doganali, è fissato, per il corrente anno, nella misura globale di tonn. 5.000 (cinquemila).

Art. 2.

L'assegnazione dell'indicato contingente a dazio ridotto sarà fatta a cura della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio, alle industrie direttamente utilizzatrici del prodotto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(1040)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVIII Mostra internazionale delle conserve ed imballaggi e nel Salone internazionale delle attrezzature per le industrie alimentari », che avrà luogo a Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVIII Mostra internazionale delle conserve ed imballaggi - Salone internazionale delle attrezzature per le industrie alimentari », che avrà luogo a Parma dal 20 al 30 settembre 1963, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1043)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1963.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Formia (Latina).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Formia (Latina) in data 4 aprile 1962, n. 62/5, con la quale è stato proposto che al territorio di quel Comune venga riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Formia (Latina) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dell'intero territorio del comune di Formia, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il prefetto di Latina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 febbraio 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1067)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Esposizione europea della macchina utensile », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Esposizione Europea della macchina utensile », che avrà luogo a Milano dal 4 al 13 ottobre 1963, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1042)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 264, relativo alla sistemazione della strada Vohemar-Sambava (Madagascar)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 22 del 9 febbraio 1963 il bando di gara n. 264, relativo alla sistemazione della strada Vohemar-Sambava (Madagascar). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 684.000.000 Termine previsto: 30 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Directeur général des travaux publics, de l'aéronautique et des transports a Tananarive (Madagascar) e pervenirgli prima del 15 maggio 1963.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1083)

Bando di gara n. 265, relativo alla sistemazione della strada Sambava-Andapa nel nord-est del Madagascar

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 22 del 9 febbraio 1963 il bando di gara n. 265, relativo alla sistemazione della strada Sambava-Andapa nel nord-est del Madagascar. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 1.365.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 42 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Directeur général des travaux publics, de l'aéronautique et des transports a Tananarive (Madagascar), entro il 15 maggio 1963.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1084)

Bando di gara n. 266, relativo alla costruzione di un ospedale a Saint-Louis (Sénégal)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 22 del 9 febbraio 1963 il bando di gara n. 266, relativo alla costruzione di un ospedale per 627 posti-letto a Saint-Louis (Senegal). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 815.000.000. Termini previsti per l'esecuzione: 24 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: Ambassade du Sénégal, 23, rue Vineuse, Paris XVI, entro le ore 17 del lunedì 15 luglio 1963.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1085)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia a rinunziare ad una eredità

Con decreto ministeriale n. 300.8/64217 del 13 febbraio 1963, l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia è stata autorizzata a rinunziare all'eredità prof. Cesari Emidio, disposta con testamento olografo 7 luglio 1951 ed a compiere ogni altro atto conseguente.

(1081)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale consorziale di Bari ad istituire un corso per tecnici di radiologia.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 16 febbraio 1963, n. 300.7.III.9/8.102, l'Amministrazione dell'ospedale consorziale di Bari, viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per tecnici di radiologia.

(1052)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale consorziale di Bari ad istituire un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 16 febbraio 1963, n. 300.7.III.9/7.93, l'Amministrazione dell'ospedale consorziale di Bari, viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

(1053)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Francesco Bruno Giannelli, nato a Serra San Bruno (Catanzaro) il 5 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 6 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(819)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Anna Rosa Benatti, nata a Modena il 30 agosto 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dalla Università di Modena in data 3 maggio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(820)

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare un suolo edificatorio in Bari

Con decreto del Prefetto di Bari, n. 2564/2, in data 14 gennaio 1963, l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare dal sig. ing. Garrone un suolo edificatorio di mq. 2080, con annesso fabbricato, sito in Bari alla via G. Amendola n. 167 al prezzo di L. 24.900.000.

(986)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1962, registro n. 58 Pubblica istruzione, foglio n. 148, è stato dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Ferrandi Edo, già in servizio temporaneo come fattorino dattilografo presso il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Grosseto, avverso la nota del Ministero della pubblica istruzione, in data 20 marzo 1956, con la quale è stato negato il diritto all'applicazione, nei confronti del Ferrandi stesso, dell'articolo 8 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, relativa all'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato.

(938)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in Anzio

Con decreto interministeriale n. 3036/653 del 9 gennaio 1963, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un tratto di terreno di mq. 304, non più occorrente alle esigenze della bonifica di Latina, riportato nel catasto di Anzio al foglio n. 5, particella n. 83, partita n. 4992.

(975)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Napoli

Con decreto ministeriale 12 marzo 1962, n. 657, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno di complessivi mq. 990 riportata in catasto dal comune di Napoli — Sezione Vicaria, al foglio 6, partita 106/602, mappale 157/b per l'intero, mappale 127/b per circa mq. 445 e mappale 112/b per mq. 490, costituente un tratto della strada denominata Pontetti-Sanseverino, a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere di bonifica nel comprensorio di Napoli e Volla.

(814)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato del tratto terminale della strada consorziale Terza, in comune di San Michele al Tagliamento.

Con decreto interministeriale del 23 gennaio 1963, n. 1233, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato il tratto terminale della strada consorziale Terza, della superficie di mq. 4590, censito nel catasto del comune di San Michele al Tagliamento, al foglio n. 49, e confinante con i mappali 33-b, 16-c, 67, 31-b e 35-a.

(974)

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di «Rio Torre», Forlì

Con decreto ministeriale 18 luglio 1962, nella zona di ripopolamento e cattura di Civitella e Sarsino, denominata «Rio Torre», di cui ai decreti ministeriali 19 agosto 1951, 21 maggio 1954 e alle delibere del presidente della Giunta provinciale di Forlì in data 6 gennaio 1958 e 30 luglio 1960, della superficie di ettari 1302, vengono inclusi coattivamente fondi della superficie di ettari 54.44.96.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 1356.44.96.

(920)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 34968/9147, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mearelli Giuseppe, nato a Fabriano il 29 febbraio 1896, della zona demaniale facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Bussi sul Tirino a Pescosansonesco, estesa mq. 19 riportata in catasto alla particella n. 600 i del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con il n. 91.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 34967/9146, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Franceschelli Esterina, nata in Bussi sul Tirino il 29 febbraio 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Bussi sul Tirino e Pescosansonesco, estese mq. 2.470 riportate in catasto alla particella n. 298 parte del foglio di mappa n. 10 ed alla particella n. 435-c del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 129 e 130.

(850)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Progetto di varianti al piano di ricostruzione di *Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone)*

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1963, n. 529, è stato approvato — con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo — un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Sant'Ambrogio sul Garigliano.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che — a norma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(977)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Trezzo sull'Adda (Milano)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1963, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 396, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Trezzo sull'Adda (Milano).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(978)

Variante al piano regolatore generale del comune di Valenza (Alessandria)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1963, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 128, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune di Valenza (Alessandria) per la costruzione in località « Noce » del Convitto dell'E.N.A.O.L.I.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(981)

Variante al piano regolatore generale *del comune di Domodossola (Novara)*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1963, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 129, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune di Domodossola (Novara) per la zona di piazza Arturo dell'Oro.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(980)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 27 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,65	620,70	620,76	620,72	620,63	620,64	620,85	620,70	620,66	620,70
$ Can.	575,92	575,95	576 —	576,05	575,55	575,92	576,40	576 —	575,90	576 —
Fr. Sv.	143,48	143,50	143,52	143,485	143,47	143,48	143,53	143,50	143,48	143,52
Kr D.	89,98	89,98	90,04	90,015	89,95	89,98	90,03	89,95	89,99	90 —
Kr N.	86,88	86.88	86,90	86,895	86,85	86,88	86,925	86,90	86,89	86,90
Kr Sv.	119,67	119,59	119,63	119,59	119,50	119,63	119,62	119,60	119,62	119,65
Fol.	172.32	172,30	172,34	172,32	172,40	172,30	172,355	172,40	172,30	172,30
Fr B.	12,45	12,453	12,46	12.45375	12,455	12,45	12,458	12,45	12,45	12,45
Franco francese	126,68	126,68	126,68	126,69	126,70	126,67	126,71	126,70	126,67	126,68
Lst	1739,84	1740 —	1740,15	1740,03	1740 —	1739,84	1740,30	1740 —	1739,82	1740 —
Dm. occ.	155,13	155,05	155,10	155,0875	155,05	155,10	155,10	155,05	155,10	155,07
Scell. Austr.	24,04	24,03	24,04	24,037	24 —	24,03	24,0375	24,04	24,03	24,04
Escudo Port.	21,69	21,69	21,73	21,705	21,70	21,70	21,69	21,70	21,70	21,69

Media dei titoli del 27 febbraio 1963

Rendita 5 % 1935	115,90
Redimibile 3,50 % 1934	93,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102.675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104.075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 febbraio 1963

1 Dollaro USA	620,785
1 Dollaro canadese	576,225
1 Franco svizzero	143,507
1 Corona danese	90,022
1 Corona norvegese	86,91
1 Corona svedese	119,605
1 Fiorino olandese	172,337
1 Franco belga	12,458
1 Franco francese	126,70
1 Lira sterlina	1740,165
1 Marco germanico	155,094
1 Scellino austriaco	24,037
1 Escudo Port.	21,697

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 24 maggio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 30 maggio 1962, con il quale venne indetto un concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 dell'8 settembre 1962, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visti i criteri di massima determinati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli presentati dai candidati;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;

Considerato che quest'ultima è incorsa in errore materiale nell'applicazione dei suddetti criteri di massima, nei confronti del candidato Gammino Benedetto Giuseppe, nato il 20 agosto 1940, classificato al 38° posto della graduatoria, avendo al medesimo attribuito punti 7,525, per il servizio di custode di ruolo aggiunto presso la Sopraintendenza alle gallerie ed alle opere d'arte della Sicilia dal 31 dicembre 1955 in poi, mentre il certificato di servizio, allegato alla domanda di ammissione al concorso, si riferisce al signor Gammino Giuseppe, nato il 10 giugno 1913, padre del menzionato candidato;

Che al ripetuto candidato, non risultando egli in possesso di alcun titolo valutabile, a sensi dei predeterminati criteri di massima, non poteva essere attribuito, nell'esame dei titoli alcun punteggio e, quindi, il medesimo, a norma dell'art. 7 del bando di concorso, non avrebbe dovuto essere ammesso alla prova pratica di scrittura sotto dettato, prova che, sebbene sostenuta, è da considerarsi priva di effetto;

Ritenuto che, in conseguenza del rilevato errore materiale, occorre procedere alla esclusione del candidato Gammino Benedetto Giuseppe dalla graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Null'altro essendo da rilevare in ordine alla regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Gammino Benedetto Giuseppe, candidato nel concorso per titoli a cinquantuno posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con il richiamato decreto del 24 maggio 1962, è escluso dalla graduatoria generale di merito formata dalla Commissione giudicatrice, per i motivi indicati nelle premesse.

In conseguenza di ciò, la graduatoria suddetta viene approvata nel modo che segue:

N.	Candidato		Punti
1.	Del Croce Giuseppe	punti	19,760
2.	Vanti Giovanni	»	18,600
3.	Piazza Giuseppe	»	18,580
4.	Giordano Placida	»	18,525
5.	Cannillo Antonio, combattente	»	18,455
6.	Berardicurti Antonino, combattente	»	18,335
7.	D'Amico Salvatore, orfano di guerra	punti	18,030
8.	Manzi Giuseppe	»	18,025
9.	Quirini Franco, orfano di guerra	»	17,775
10.	De Sanctis Massimo	»	17,742
11.	Giovanetti Claudio	»	17,625
12.	Carati Luigi	»	17,410
13.	Capasso Mauro, orfano di guerra	»	17,400
14.	Mostarda Franco	»	17,305
15.	Argiolas Francesco, combattente	»	17,275
16.	Mondini Silvio	»	17,225
17.	Cervale Gino	»	16,980
18.	Abbonizio Stefano	»	16,900
19.	Vincenzi Luigino	»	16,860
20.	Merafino Domenico	»	16,780
21.	Grossi Luciano	»	16,762
22.	Santi Bruno	»	16,730
23.	Di Pinto Luciano	»	16,710
24.	Torelli Enzo	»	16,600
25.	Nicolosi Salvatore, combattente	»	16,580
26.	Marini Giovanni	»	16,560
27.	Zarroli Osvaldo	»	16,552
28.	Simonetti Giuseppe, invalido di guerra	»	16,500
29.	Cococcia Evaristo	»	16,487
30.	Manciocchi Bruno	»	16,410
31.	Marcellini Rinaldo	»	16,405
32.	Pede Francesco, combattente	»	16,300
33.	Truscelli Giuseppe	»	16,292
34.	Pertecarini Luigi	»	16,280
35.	Meloni Salvatore	»	16,260
36.	Grazia Gino	»	16,240
37.	Sticca Pierino	»	16,140
38.	Duri Giampiero	»	16,040
39.	Corcione Giuseppe	»	16,035
40.	Ponzo Mario	»	16 —
41.	D'Apruzzo Luigi	»	15,980
42.	Colella Vincenzo	»	15,875
43.	Lombardo Giuseppe	»	15,780
44.	Carone Michele	»	15,775
45.	Bacci Mario	»	15,700
46.	Mariotti Paolo	»	15,640
47.	Zocchi Franco	»	15,600
48.	Cristofani Settimio	»	15,580
49.	Russo Luigi	»	15,560
50.	Sgaramella Michele	»	15,400
51.	Luziotti Leo	»	15,380
52.	Martufi Ivo	»	15,300
53.	Ricci Mario	»	15,207
54.	Vignoli Marino	»	15,100
55.	Perseu Antonio, combattente	»	15,040
56.	Merli Avenerio	»	15,020
57.	Scuderi Umberto, profugo	»	15 —
58.	De Biasio Lorenzo, invalido di guerra	»	14,965
59.	Di Carlo Michele	»	14,940
60.	Dell'Anna Giuseppe	»	14,880
61.	Pace Romano	»	14,750
62.	Massimiani Luigi, orfano di guerra	»	14,740
63.	Damasi Luigi	»	14,727
64.	Sacchetti Quinto, invalido di guerra	»	14,450
65.	Campisi Natale, combattente	»	14,310
66.	Labruzzo Luciano	»	14,145
67.	Moretti Elio	»	14,080
68.	Maunello Gilberto	»	12,440

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

N.	Candidato		Punti
1.	Del Croce Giuseppe	punti	19,760
2.	Vanti Giovanni	»	18,600
3.	Piazza Giuseppe	»	18,580
4.	Giordano Placida	»	18,525
5.	Cannillo Antonio, combattente	»	18,455
6.	Berardicurti Antonino, combattente	»	18,335
7.	D'Amico Salvatore, orfano di guerra	»	18,030
8.	Manzi Giuseppe	»	18,025
9.	Quirini Franco, orfano di guerra	»	17,775
10.	De Sanctis Massimo	»	17,742
11.	Giovanetti Claudio	»	17,625
12.	Carati Luigi	»	17,410
13.	Capasso Mauro, orfano di guerra	»	17,400
14.	Mostarda Franco	»	17,305
15.	Argiolas Francesco, combattente	»	17,275

16.	Mondini Silvio	punti 17,225
17.	Cervale Gino	» 16,980
18.	Abbonizio Stefano	» 16,900
19.	Vincenzi Luigino	» 16,860
20.	Merafino Domenico	» 16,780
21.	Grossi Luciano	16,76[illegible]
22.	Santi Bruno	» 16,730
23.	Di Pinto Luciano	» 16,710
24.	Torelli Enzo	» 16,600
25.	Nicolosi Salvatore, combattente	» 16,58[illegible]
26.	Marini Giovanni	» 16,560
27.	Zarroli Osvaldo	» 16,552
28.	Simonetti Giuseppe, invalido di guerra	» 16,500
29.	Cococcia Evaristo	» 16,487
30.	Manciocchi Bruno	» 16,410
31.	Marcellini Rinaldo	» 16,405
32.	Pede Francesco, combattente	» 16,300
33.	Truscelli Giuseppe	» 16,292
34.	Pertecarini Luigi	» 16,280
35.	Meloni Salvatore	» 16,26[illegible]
36.	Grazia Gino	» 16,240
37.	Sticca Pierino	» 16,140
38.	Duri Giampiero	» 16,040
39.	Corcione Giuseppe	» 16,035
40.	Ponzo Mario	» 16 —
41.	D'Apruzzo Luigi	» 15,980
42.	Colella Vincenzo	» 15,875
43.	Lombardo Giuseppe	» 15,780
44.	Carone Michele	» 15,775
45.	Bacci Mario	» 15,700
46.	Perseu Antonio, combattente	» 15,040
47.	Scuderi Umberto, profugo	» 15 —
48.	De Biasio Lorenzo, invalido di guerra	» 14,965
49.	Massimiani Luigi, orfano di guerra	» 14,740
50.	Sacchetti Quinto, invalido di guerra	» 14,450
51.	Campisi Natale, combattente	» 14,310

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1.	Mariotti Paolo	punti 15,640
2.	Zocchi Franco	» 15,600
3.	Cristofani Settimio	» 15,580
4.	Russo Luigi	» 15,560
5.	Sgaramella Michele	» 15,400
6.	Luziotti Leo	» 15,380
7.	Martufi Ivo	» 15,300
8.	Ricci Mario	» 15,207
9.	Vignoli Marino	» 15,100
10.	Merli Avenerio	» 15,020
11.	Di Carlo Michele	» 14,940
12.	Dell'Anna Giuseppe	» 14,880
13.	Pace Romano	» 14,750
14.	Damasi Luigi	» 14,727
15.	Labruzzo Luciano	» 14,145
16.	Moretti Elio	» 14,080
17.	Mannello Gilberto	» 12,440

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1963

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 9. — CESSARI

(1107)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a ventisette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

Visto l'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 14 febbraio 1938, n. 329;

Visti l'art. 19 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, l'art. 2 ultimo comma della legge 23 febbraio 1952, n. 93, gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396; 29 dicembre 1956, n. 1507; 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 1 a 10, 128 capoverso, 173, 200 primo comma, 202 e 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 a 13 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 130 prorogata con la legge 10 febbraio 1961, n. 80;

Visti gli articoli 1 primo e terzo comma, 3, 5 e 12 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visti gli articoli 58 capoverso e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto l'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291;

Visti gli articoli 3 e 7 primo comma della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visto l'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la circolare 31 luglio 1962, n. 21920/12106, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ventisette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

Quattro dei predetti ventisette posti verranno assegnati di diritto ai candidati, ove ve ne siano, che, risultati idonei nelle prove obbligatorie, superino la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia fornito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati di ruolo delle carriere esecutive dell'Amministrazione dello Stato che non siano in possesso del predetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°. Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni: per gli ex combattenti, per i deportati o internati dal nemico e per coloro che appartengono a categorie assimilate ai combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

2) a 39 anni per i combattenti e assimilati di cui al precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra; per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

3) a 40 anni: per coloro che, ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante); per il personale licenziato dagli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione: per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro che appartengono a categorie assimilate ai mutilati e invalidi di guerra.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi contemplati dall'art. 3 legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 3 legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è altresì elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima, fermo restando il limite non superiore ad anni 40.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato e degli operai di ruolo dello Stato stesso;

C) sia cittadino italiano;

D) sia di buona condotta;

E) abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

F) non sia escluso dall'elettorato attivo politico nè sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè sia decaduto dall'impiego nel caso previsto dall'art. 127, lett. *d*) del testo unico n. 3 del 1957, o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 56, lett. *d*) legge n. 90 del 1961;

G) sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina devono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 6, primo comma.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, presentare all'Archivio notarile distrettuale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, domanda in carta legale da L. 200 diretta al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio centrale degli Archivi notarili.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 1500 eseguito presso un Archivio notarile distrettuale.

Alla domanda deve essere inoltre allegata una fotografia recente del candidato, a mezzo busto, e su fondo bianco, incollata su apposito cartoncino, da richiedersi al competente Archivio notarile, con l'autentica del notaio o del segretario comunale del luogo di residenza, relativa alla fotografia e alla firma dell'aspirante, e l'applicazione della prescritta marca da bollo.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) se e quali servizi abbiano prestato come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) se intendono sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca. L'omessa dichiarazione va intesa come rinuncia a sostenere tale prova facoltativa.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipedendti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'Archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nonchè della fotografia e complete delle prescritte dichiarazioni, vi appone — a margine — la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura l'iscrizione in protocollo, trasmettendole quindi senza indugio al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili Ufficio centrale Archivi notarili.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio centrale Archivi notarili, nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello della prova orale da ciascuno di essi sostenuta, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e preferenza nella nomina nonchè quello atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588.

A tal fine ed agli effetti anche dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2 lettera *B*:

gli ex combattenti e categorie equiparate dovranno produrre, in carta legale, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588, del Giornale militare ufficiale 1922 o alla circolare n. 487, del Giornale militare ufficiale 1937 o alla circolare 1° gennaio 1953, n. 5000 dello Stato Maggiore Esercito o alla circolare 8 luglio 1948, n. 202860/Od. 6 dello Stato Maggiore Aeronautica ovvero alla circolare 3 luglio 1948, n. 27200/Om. dello Stato Maggiore della Marina.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione rilasciata in carta legale dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi (militari e civili) di guerra e categorie equiparate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o dalla competente Direzione provinciale del tesoro ovvero la dichiarazione di invalidità rilasciata in carta libera dalla Rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G.

I mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità ovvero dalla competente Direzione provinciale del tesoro.

I mutilati e invalidi civili dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Gli orfani di guerra e categorie equiparate dovranno presentare un certificato rilasciato in carta legale dal competente Comitato provinciale dell'O.N.P.A.O.G.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno rimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio e attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra e categorie equiparate dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta legale dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta legale del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile.

I figli dei mutilati e invalidi per servizio documenteranno la loro qualifica con certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante che il genitore fruisce di pensione privilegiata.

I profughi e i rimpatriati di cui alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare la loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente Prefettura ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I coniugati e i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante la loro qualità.

I concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dovranno produrre un certificato rilasciato in carta legale dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio centrale Archivi notarili, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in carta legale dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano uno o più dei requisiti previsti alla lett. *B* dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari a dimostrare il possesso ove non li abbiano già prodotti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza;

c) certificato, rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale;

e) certificato, rilasciato in carta legale da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta il disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Gli invalidi di guerra e categorie assimilate produrranno il certificato sanitario di cui agli articoli 6, n. 3) legge 3 giugno 1950, n. 375 e 4 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176. Tale certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato rilasciato in carta legale dalla competente autorità scolastica e contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo. I documenti dovranno essere aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia in bollo del foglio matricolare, se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano stati ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati in carta legale dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione della fotografia, con menzione in ciascuna di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono — nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza — far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato detto titolo originale nonchè tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato in carta legale dalla competente autorità scolastica.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'Ufficio centrale degli Archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte obbligatorie sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto pubblico e privato;

2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli Archivi notarili.

Ciascuna delle dette prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di una prova scritta facoltativa di lingua tedesca, che consiste in una traduzione dal tedesco in italiano da effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario. Detta prova ha la durata di quattro ore;

c) di una prova orale obbligatoria avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari, statistica;

d) di una prova orale facoltativa di lingua tedesca consistente nella lettura e successiva traduzione in italiano di un brano in lingua tedesca.

Le prove scritte ed orali si svolgeranno in Roma. Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, da pub-

blicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, è sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'ammissione alle prove orali verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario dell'Amministrazione degli Archivi notarili con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente,

due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove obbligatorie di esame;

due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva degli Archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore.

Occorrendo la Commissione verrà integrata da un insegnante per la prova facoltativa, scritta ed orale, di lingua tedesca.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Nella prova facoltativa di lingua tedesca il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto nella prova orale obbligatoria.

Art. 12.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1 ultimo comma, legge 27 febbraio 1958, n. 130 e dell'art. 11 primo comma legge 5 ottobre 1962, n. 1539. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi col trattamento economico spettante ai vice segretari della carriera di concetto degli Archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1963
Registro n. 21, foglio n. 149. — GALLUCCI

(1063)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi, direttore del Corpo musicale della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina Militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 23 febbraio 1956, n. 116, concernente le norme per la nomina del sottotenente del C.E.M.M., direttore del Corpo musicale della Marina Militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1957, n. 1220, concernente i programmi, le modalità delle prove di esame, i criteri di valutazione dei titoli e la composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina del sottotenente in s.p.e. del C.E.M.M., direttore del Corpo musicale della Marina Militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per la nomina di un sottotenente in s.p.e. del C.E.M.M., direttore del Corpo musicale della Marina Militare.

Gli esami del concorso constano di quattro prove scritte, tre prove orali e due prove pratiche.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate, in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso del diploma di composizione o di strumentazione per banda rilasciato da un Conservatorio musicale governativo o pareggiato, che abbiano compiuto il venticinquesimo e non superato il trentottesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 5 del presente bando, per la presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati che siano impiegati statali di ruolo ovvero ufficiali o sottufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente.

Art. 3.

I concorrenti devono, inoltre, soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili;

b) risultare di buona condotta pubblicata e privata;

c) aver prestato servizio militare;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 10/10;
Visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D. e l'ipermetropia non superiore alle 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alla 4 D. e 5 D. nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmgreen deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda, indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali, di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente. Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, ai fini della valutazione dei titoli per l'ammissione alle prove scritte di esame, devono presentare i seguenti documenti:

a) una propria composizione per orchestra o per voce o voci e orchestra, con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

b) una propria composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

c) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte od organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale;

d) uno statino dei punti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione o di istrumentazione per banda;

e) ogni altro documento ritenga utile per comprovare la sua perizia artistica.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia e con i documenti di cui al precedente art. 6 del presente bando, dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 8.

I programmi di esame sono quelli risultanti dal decreto presidenziale 18 ottobre 1957, n. 1220, riportato in allegato al presente decreto.

La Commissione giudicatrice è nominata con successivo decreto ed è costituita in conformità delle norme contenute nell'art. 5 del citato decreto presidenziale 18 ottobre 1957, n. 1220.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato — ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1220, riportato in allegato al presente decreto — un punto non inferiore a quaranta per il complesso delle qualità professionali risultanti dai titoli presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che in ciascuna delle quattro prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

Alle prove pratiche sono ammessi i candidati che, anche, in ciascuna delle tre prove orali abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

Le due prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi in ciascuna di esse.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del precedente articolo, con i punti conseguiti nelle nove prove di esame.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i concorrenti che supereranno le prove pratiche dovranno far pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo e debitamente legalizzati, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria, sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

Il vincitore del concorso che otterrà la nomina a sottotenente, se ammogliato, dovrà entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina se il vincitore del concorso non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento:

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 27260 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente in s.p.e. del C.E.M.M. direttore del Corpo musicale della Marina Militare, il vincitore del concorso dovrà contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame, le modalità nelle prove di esame, i criteri di valutazione dei titoli e la composizione della Commissione giudicatrice, annessi, potranno essere richieste al Ministero della Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963
Registro n. 16 Difesa-Marina, foglio n. 5. — MANAI

ALLEGATO 1

Programmi, modalità nelle prove di esame, criteri di valutazione dei titoli e composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina militare.

(D. P. R. 18 ottobre 1957, n. 1220)

Art. 1.

Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina militare, constano di quattro prove scritte, tre prove orali e due prove pratiche.

Art. 2.

Le prove scritte consistono nei seguenti quattro lavori su temi dati dalla Commissione:

a) sviluppare su due o più pentagrammi, quale guida istrumentale, un tema dato, adatto per lavoro per banda, che potrà essere: una marcia eroica, funebre o trionfale, un preludio, un brano imitato e fugato o la 1ª parte di un primo tempo di sonata o di sinfonia o di uno scherzo o di un rondò. Una parte di tale lavoro dovrà essere istrumentata per banda completa;

b) sviluppare su due o più pentagrammi quale guida istrumentale, un tema dato, adatto per orchestra, o per voce (o voci) e orchestra, con eventuali parole di testo o di programma, che potrà essere: un intermezzo o un interludio, una lirica, un breve poemetto, una breve scena drammatica. Un brano di tale lavoro dovrà essere istrumentato per adatto complesso orchestrale;

c) ridurre per banda un brano originariamente scritto per pianoforte o per organo;

d) ridurre per orchestra un brano originariamente scritto per pianoforte o per organo.

Sono assegnate 16 ore per lo svolgimento dei lavori di cui alle lettere a) e b), 14 ore per lo svolgimento dei lavori di cui alle lettere c) e d).

Dopo le prime otto ore i candidati possono chiedere di sospendere le prove per un periodo massimo di due ore da trascorrere in apposito locale sotto la vigilanza del personale addetto a tale compito e con l'obbligo di non comunicare in alcun modo tra di loro. Il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte è prorogato per coloro che fruiscono della concessione di un tempo pari a quello durante il quale le prove sono state sospese.

Art. 3.

Le tre prove orali consistono in:

a) discussioni sulle prove scritte;

b) interrogazioni sulla storia ed estetica della musica, sulle forme musicali e sugli sviluppi dell'armonia, del contrappunto e della fuga dalle origini all'epoca contemporanea;

c) interrogazioni sulla organizzazione di complessi orchestrali, bandistici e di fanfare, e sulla tecnica, sulla storia, sull'insegnamento e sulla fabbricazione degli strumenti della banda e dell'orchestra.

Il tempo massimo stabilito per ciascuna prova orale è di un quarto d'ora.

Art. 4.

Le due prove pratiche consistono in:

a) lettura estemporanea al pianoforte di un brano di partitura classica per orchestra e di un brano di partitura per banda o di un brano di musica per istrumenti a fiato, scelto nel repertorio classico, ed esecuzione al pianoforte dei due primi lavori scritti (la composizione per banda e la composizione per orchestra);

b) concertazione e direzione di un pezzo per banda.

Le due partiture di cui alla prima prova ed il pezzo da concertare e dirigere di cui alla seconda prova sono dati in visione al candidato, introdotto nella sala di esame, per un congruo periodo di tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Il pezzo da concertare e dirigere è estratto a sorte dal candidato da un'urna contenente un numero di titoli di brani musicali corrispondenti al doppio dei concorrenti chiamati a sostenere la prova in ogni singola seduta.

La durata di ciascuna prova pratica è stabilita in quarantacinque minuti.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta:

a) da un ufficiale ammiraglio o generale della Marina militare, presidente;

b) da quattro membri tecnici di cui:

un professore della scuola di composizione presso un conservatorio di musica governativa o pareggiata;

un direttore d'orchestra;

due maestri specializzati nella tecnica per banda;

c) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario (senza voto).

Il Ministro ha facoltà di nominare personale addetto alla vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte.

Art. 6.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a quaranta per il complesso delle qualità professionali risultanti dai titoli presentati dai candidati medesimi.

A tal fine ciascun concorrente allegherà alla domanda di ammissione al concorso:

a) una propria composizione per orchestra o per voce o voci e orchestra, con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

b) una propria composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

c) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte ed organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale;

d) uno statino dei punti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione o di istrumentazione per banda;

e) ogni altro documento ritenga utile per comprovare la sua perizia artistica.

Per i titoli indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di settantacinque punti, ripartiti come segue:

da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera a);
da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera b);
da 1 a 10 punti per i titoli di cui alla lettera c);
da 1 a 30 punti per i titoli di cui alla lettera d);
da 1 a 15 punti per i titoli di cui alla lettera e).

Alle prove orali sono ammessi i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

Alle pratiche sono ammessi i candidati che anche in ciascuna delle prove orali abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

Le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi in ciascuna di esse.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo con i punti conseguiti nelle nove prove di esame.

Art. 7.

Per quanto non stabilito nel presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni relative ai pubblici concorsi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 129. — RELLEVA

Modello di domanda
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami per la nomina del sottotenente in s.p.e. del C.E.M.M. direttore del Corpo musicale della Marina Militare, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1963;

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .
di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso il Conservatorio musicale governativo (pareggiato) di . . . . nell'anno scolastico . . . . sessione . . . . . . con la votazione . . . . . .
di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Allego, giusta art. 6 del bando di concorso, i seguenti documenti:

a) mia composizione per orchestra (o per voce o voci e orchestra), con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

b) mia composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

c) mia trascrizione per banda di . . . . del Maestro . . . . scritto originariamente per pianoforte (o organo). Allego un esemplare del testo originale;

d) un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal Conservatorio musicale governativo (o pareggiato) di . . . . in cui sono indicati i voti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione (o di istrumentazione) per banda;

e) (elencare documenti che eventualmente si presenta per meglio comprovare la perizia artistica).

Allego, inoltre, una fotografia, applicata su carta da bollo da lire 200, con firma autenticata.

. . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare in quale Arma o Corpo l'aspirante ha soddisfatto gli obblighi di leva. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(1089)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 7 agosto 1957, n. 701;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1962-63, un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparizone di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per la ammissione al concorso sono indicate nella allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dalla annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80%.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Div. I) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea; la data del suo conseguimento e dell'Università o dello Istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di « ottimo », nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

c) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

d) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è

esente da difetti fisici che influiscano sul rendimento del servizio e menomino l'attitudine del candidato all'insegnamento;

e) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

f) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

g) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), del presente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazioni della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite Commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto d'istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse di studio previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però, nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1962-63 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli Enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1962.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul capitolo 127 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
MAGRÌ

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1963
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 275

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del regio decreto 12-2-1941, n. 229
Agronomia ed estimo . .	3	Laurea in scienze agrarie
Macchine marine e disegno	2	Laurea in ingegneria; titolo di cui all'art. 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954 per gli ufficiali della marina

(992)

Concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei Licei ginnasi, Licei scientifici ed Istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei Licei ginnasi, Licei scientifici e negli Istituti magistrali, uno per esame e titoli e l'altro per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorso per esami e titoli	Concorso per soli titoli
Ginnasio superiore:		
1. Materie letterarie	84	2
Licei classici:		
2. Lettere italiane e latine	19	1
3. Lettere latine e greche	21	2
4. Storia e filosofia	37	4
5. Storia dell'arte	10	1
6. Matematica e fisica	32	1
7. Scienze nat. Chimica e Geografia	24	1
Licei scientifici:		
8. Lettere italiane e latine	20	1
9. Storia e filosofia	16	2
10. Matematica e fisica	13	1
11. Scienze nat. Chimica e Geografia	11	1
12. Lingua straniera — Francese	8	1
12. Lingua straniera — Inglese	15	—
12. Lingua straniera — Tedesco	1	1
12. Lingua straniera — Spagnolo	—	—
13. Disegno	1	1
Istituti magistrali:		
14. Lettere italiane e Storia	36	1
15. Lettere Latine e Storia	11	1
16. Filosofia e Pedagogia	26	2
17. Matematica e Fisica	25	1
18. Scienze nat. Chimica e Geografia	14	1
19. Disegno	2	—
20. Musica e Canto	—	—
21. Maestra giardiniera	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1962 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità, richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1959-60, 1960-61 e 1961-1962 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente», nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

I professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla III classe di stipendio) e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito non possono partecipare al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1962 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che alla data stessa siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1959-60, 1960-61 e 1961-1962, qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario di esami. Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica - Ufficio concorsi per merito distinto) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti ad uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami e titoli si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o grafica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Il diario delle prove scritte o grafiche, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte seconda.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta in quali la prova grafica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1 ottobre 1962 e comprende, nei concorsi indicati in calce alla tabella anzidetta, anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova, scritta o grafica, abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati; in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle Commissioni giudicatrici e delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove d'esame e tra le categorie di titoli previste per il concorso per soli titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli, dispone ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1962.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*), la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esami e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilire dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli, la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a 80 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi al concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato, rispettivamente, alla terza o quarta classe di sti-

pendio sarà attribuito, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1962, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 7.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1) Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 200 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione classica - Ufficio concorsi per merito distinto - gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita,

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto d'appartenenza alla data del 1° ottobre 1962 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1962;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

2) Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al Provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento di servizi ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1962 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

3) I candidati ciechi e mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

4) Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 100 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1959-60, 1960-61 e 1961-62, nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio civile rilasciata dal provveditore agli studi su carta legale da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per ogni foglio successivo aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) i candidati che intendano avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1962 devono essere esibiti in originale o in copia autenticata. Non è ammesso riferimento, tranne che per i candidati che hanno chiesto di partecipare anche ai precedenti concorsi per merito distinto e non ne abbiano ottenuto ancora la restituzione, a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri e uffici. I certificati attestanti i risultati dei concorsi ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame. Il risultato del concorso per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie d elMinistero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, o qualora abbiano sostenuto le prove e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in ordine alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1963
Registro n. 5 Istruzione pubblica, foglio n. 307

Tabella annessa al bando dei concorsi per merito distinto riservati ai professori degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE CUI SI RIFERISCONO I CONCORSI	RUOLO DI APPARTENENZA DI COLORO CHE POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO	PROVA DI ESAME (scritta o grafica)
1. Italiano, latino, greco, storia e geografia .	Ruolo corrispondente del ginnasio.	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa greca, con commento, in italiano, relativo alla struttura sintattica e allo stile del testo.
2. Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo classico.	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla Commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE CUI SI RIFERISCONO I CONCORSI	RUOLO DI APPARTENENZA DI COLORO CHE POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO	PROVA DI ESAME (scritta o grafica)
3. Lettere latine e greche	Ruolo corrispondente del liceo classico	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa o poesia greca con illustrazione, particolarmente di carattere storico letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo e, se trattasi di poesia, con commento di carattere metrico.
4. Storia e filosofia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
5. Storia dell'arte . .	Idem	Prova scritta: illustrazione critica di una opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla Commissione.
6. Matematica e fisica .	Idem	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
7. Scienze naturali, chimica e geografia .	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia e alla geologia.
8. Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo scientifico.	Prova scritta: Trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla Commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
9. Storia e filosofia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato, fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
10. Matematica e fisica	Idem	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
11. Scienze naturali, chimica e geografia .	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
12. Lingua straniera { Francese . Inglese . Tedesco . Spagnolo . }	Idem	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, nella lingua straniera cui si riferisce il concorso, di un argomento letterario.
13. Disegno	Idem	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE CUI SI RIFERISCONO I CONCORSI	RUOLO DI APPARTENENZA DI COLORO CHE POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO	PROVA DI ESAME (scritta o grafica)
14. Lettere italiane e storia	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico.
15. Lettere latine e storia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura latina con relativo inquadramento storico, o di un argomento di storia, a scelta del candidato. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
16. Filosofia e pedagogia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione relativi uno alla fisosofia e uno alla pedagogia.
17. Matematica e fisica	Idem	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
18. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
19. Disegno	Idem	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
20. Musica e canto corale	Idem	Prova scritta: composizione di un madrigale a quattro voci miste in stile contrappuntistico su tema e parole date.
21. Maestra giardiniera	Idem	Prova scritta: trattazione di un quesito di pedagogia, storico o didattico, relativo ai metodi per l'educazione dell'infanzia.

Note:

a) la scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla Commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

b) La lezione comprende un saggio di revisione e classificazione di elaborati nei concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19; e per i concorsi di cui a numeri 6, 7, 10, 11, 17, 18 le necessarie dimostrazioni sperimentali.

(938)

Il Ministro: GUI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a quattro borse di perfezionamento all'interno e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1963 un concorso per titoli a quattro borse di prefezionamento all'interno e tre borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materia tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quelle delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi

di insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, e con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole tecniche agrarie e industriali e le scuole di magistero professionale per la donna, quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili, tutte le materie d'insegnamento, esclusa la cultura generale,

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie d'insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica, Divisione I, e deve pervenire, per via gerarchica, al Ministero entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiamo documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi e delle ricerche che intenda seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'Istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una Commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1962-63 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nell'istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa di una dichiarazione con la quale si impegna a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica della Provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o dell'istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda e nell'istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 690.000 graverà sul cap. 126 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
MAGRì

Il Ministro pr il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1963
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 276

(991)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta;

Visto il decreto ministeriale in data 5 febbraio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Soardi dott. Mario	punti	85,02	su 132
2.	Sala Tenna Giov. Batt.	»	82,52	»
3.	Schinco dott. Emilio	»	80,64	»
4.	Dal Pozzo dott. Ettore	»	80,27	»
5.	Sardella dott. Pasquale	»	79,73	»
6.	Di Conza dott. Beniamino	»	79,55	»
7.	Milella dott. Michele	»	79,22	»
8.	Boeri dott. Sergio	»	77,71	»
9.	Coquillard Rodolfo	»	77,04	»
10.	Castellaneta dott. Francesco	»	76,72	»
11.	Gaetani dott. Leonida	»	76,44	»
12.	Caimmi dott. Luigi	»	76,10	»
13.	Carlevaro dott. Oscar	»	75,23	»
14.	Castiglioni Michele	»	75,18	»
15.	Rondinini dott. Aleardo	»	75,13	»
16.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,61	»
17.	Baventore dott. Francesco	»	74,55	»
18.	Stelvi dott. Albino	»	74,50	»
19.	Bertinetti dott. Mario	»	74,47	»
20.	Zambetti dott. Guido	»	74,19	»
21.	Serra Vittorio	»	73,82	»
22.	Lombardi dott. Antonio	»	73,81	»
23.	Colonna Giovanni	»	73,50	»
24.	Cerruti dott. Carlo	»	73,46	»
25.	Martino dott. Francesco	»	73,10	»
26.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	72,65	»
27.	Gangi dott. Rosario	»	72,30	»
28.	Curcio dott. Antonio	»	72,27	»
29.	Ferri dott. Raffaele	»	72,05	»
30.	Lo Iacono dott. Domenico, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	72 —	»
31.	Tovagliari dott. Celso	»	72 —	»
32.	Pieschi dott. Antonio	»	71,95	»
33.	Righi dott. Giovanni	»	71,20	»
34.	Cassano dott. Pasquale	»	70,80	»
35.	Lugli dott. Giuseppe	»	70,71	»
36.	Baccini dott. Francesco	»	70,20	»
37.	Zaccaria dott. Mario	»	69,38	»

38. Alagna dott. Gaetano	punti	68,75	su 132
39. Bergamini dott. Menelao	»	68 —	»
40. Coppa dott. Gerardo	»	67,92	»
41. Bortolan dott. Mariano	»	67,75	»
42. Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»
43. Uasone dott. Edoardo	»	67,14	»
44. Landoni dott. Luigi	»	67 —	»
45. Schlitzer dott. Pasquale	»	66,96	»
46. Simeone dott. Mariangelo	»	66,86	»
47. Fuscà dott. Cesare	»	66,78	»
48. Tollis dott. Aldo	»	66,40	»
49. Belvedere dott. Giuseppe	»	66,36	»
50. Albano dott. Benedetto	»	66,19	»
51. Mistrangelo dott. Pio	»	65,60	»
52. Di Vita dott. Luigi	»	65,53	»
53. Corvelizza dott. Mario	»	65,22	»
54. Rebonato Rinaldo	»	65 —	»
55. Lapone Giovanni	»	64,99	»
56. Pigaglio Vittorio	»	64,66	»
57. Cusumano dott. Lorenzo	»	64,60	»
58. Barcia dott. Carmelo	»	64,50	»
59. Medicamento dott. Umberto	»	64,35	»
60. Montefusco dott. Gerardo	»	64 —	»
61. Springolo dott. Vittorio	»	63,86	»
62. Fedele dott. Antonino	»	63,50	»
63. Contaldo Alfonso	»	63,46	»
64. Visioli dott. Lino	»	63,20	»
65. Verga dott. Vincenzo	»	63,16	»
66. Pittà dott. Giuseppe	»	62,96	»
67. Bonfini Umberto	»	62,56	»
68. Ricciardelli Nicola	»	61,72	»
69. Poglio Secondo	»	60,45	
70. Napolitano Alfonso	»	59,66	»
71. Pastore dott. Ettore	»	59,59	
72. Bertino dott. Giuseppe	»	59,31	»
73. Nervo Carlo	»	59 —	
74. Galelli Arturo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	58,50	
75. Di Stefano Ruggiero		58,59	
76. Lebuis Assuero		58,26	
77. Trapani Leopoldo		56,56	
78. Rossi Eugenio		55,66	
79. Casazza Egidio		55,25	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1963

p. *Ministro*: BISORI

(1111)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di sette tenenti veterinari in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 45, foglio n. 126, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di sette tenenti veterinari in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento di sette tenenti veterinari in servizio permanente effettivo, è costituita come segue:

Presidente:
Magg. gen. vet. s.p.e. Palta Gino.

Membri:
Prof. Cilli Vittorio;
Prof. Cella Filippo;
Col. vet. s.p.e. Bernardini Oddo;
Ten. col. vet. s.p.e. Conforti Giuseppe.

Membro supplente:
Ten. col. vet. s.p.e. Cremonesi Giuseppe.

Segretario senza diritto a voto:
Direttore di sezione Remora dott. Francesco.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Gli stessi compensi saranno attribuiti al membro supplente in caso di suo intervento in sostituzione di membri assenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1963
Registro n. 15 Esercito, foglio n. 50

(1055)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 06040 Div. I, in data 2 dicembre 1962, con i quali veniva approvata la graduatoria e nominati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1961;

Viste le dichiarazioni di rinunzia presentate dai dottori Guido Antonio e Spagna Corrado, vincitori rispettivamente della condotta di Specchia e di Patù;

Considerato che, in conseguenza, occorre procedere alla nomina dei candidati idonei che seguono immediatamente in graduatoria e che hanno indicate le sedi di cui innanzi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta, di seguito, a fianco di ciascuno indicata:

1) Lolli Luigi: Specchia;
2) Graziuso Benito: Patù.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 18 febbraio 1963

Il medico provinciale: MAGLIARI

(1092)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1962, n. 4075, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte ostetriche vacanti in questa Provincia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1962, di cui alla premessa, è costituita come segue:

Presidente:
Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Puglielli prof. Mario, docente in clinica ostetrica e ginecologia, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Teramo;
De Patre dott. Piero, specialista in ostetricia e ginecologia;
Volponi Fernanda, ostetrica condotta.

Segretario:
Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Teramo.

Teramo, addì 14 febbraio 1963

Il medico provinciale: Di Meglio

(1022)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15222 in data 4 dicembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 15318 in data 7 dicembre 1962, con il quale sono state dichiarate le vincitrici dei posti di cui sopra;

Considerato che per effetto delle rinunzie da parte delle concorrenti Nardi Nella e Giannettoni Ede si sono resi ancora disponibili i posti delle condotte ostetriche di Casole d'Elsa e di Montepulciano (frazione Abbadia);

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti Capponi Taddei Emilia e Alessandrini Carla, che seguono le predette in graduatoria;

Tenuto conto che le ostetriche Capponi Taddei Emilia e Alessandrini Carla regolarmente interpellate ai sensi di legge, hanno dichiarato di accettare la nomina per le sedi predette;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopraindicato ed assegnate alle sedi a fianco di ciascuna indicata:

Capponi Taddei Emilia: Casole d'Elsa (Capoluogo);
Alessandrini Carla: Montepulciano (frazione Abbadia).

Il sindaco di Casole d'Elsa e di Montepulciano sono incaricati, per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Siena, addì 1° febbraio 1963

Il medico provinciale: Jervolino

(1000)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Esito del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Gorizia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1962, n. 1201/San., con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Monfalcone;

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1962, n. 769/San. col quale venne prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1962, numero 1832/San. con il quale si provvede alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti i verbali rassegnati dall'anzidetta Commissione giudicatrice a compimento delle operazioni ad essa affidate;

Ritenuta la legittimità di dette operazioni;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati del concorso di cui alla premessa:

Odoni Dario: punti 137,90 su 200.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e del comune di Monfalcone.

Gorizia, addì 7 febbraio 1963

Il medico provinciale: Montagna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in pari data n. 1832/San., con il quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Monfalcone, bandito con decreto n. 1201/San. del 4 maggio 1962;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Odoni Dario, unico candidato, risultato idoneo nel concorso di cui in premessa, è nominato ufficiale sanitario del comune di Monfalcone.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio, alle dipendenze del Comune anzidetto, improrogabilmente entro il 31 marzo 1963.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e del comune di Monfalcone.

Gorizia, addì 7 febbraio 1963

Il medico provinciale: Montagna

(1061)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 aprile 1962, n. 1501, con il quale è stato designato il dott. Giacomo Consigli, quale vincitore di concorso per la nomina a medico condotto della condotta di Pione di Bardi;

Considerato che il predetto sanitario e i candidati dottori Luigi Zilioli, Virginia Ruggerini, Aurelio Rossi, Carmelo Vaccarella, Mario Carbognani, Gabriellino Montanari sinora interpellati per la copertura del posto non hanno accettato la titolarità della predetta condotta;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Domenico Volpogni, residente a Farneta di Montefiorino (Modena), è designato a ricoprire la condotta medica di Pione di Bardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale e del Comune interessato.

Parma, addì 12 febbraio 1963

Il medico provinciale: MINISSALE

(999)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della seconda sede di farmacia del comune di San Giuseppe Jato.

IL MEDICO PROVINCIALE

Comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 9 febbraio 1963 è stato pubblicato il decreto del medico provinciale n. 1141 del 12 gennaio 1962 concernente la graduatoria del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della seconda sede di farmacia del comune di San Giuseppe Jato di cui al bando di concorso indetto con decreto n. 3741 del 16 febbraio 1962.

Palermo, addì 13 febbraio 1963

Il medico provinciale: GRAZIA

(1020)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AREZZO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2038/1ª-10 in data 21 gennaio 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso — per titoli ed esami — per condotte veterinarie vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1962;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari della provincia di Arezzo — ai sensi del citato art. 47 — e del Comune interessato, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo nell'anno 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

Izzo dott. Piero, vice prefetto vicario.

Componenti:

Zeetti prof. dott. Raffaele, ispettore generale veterinario;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente in clinica e patologia speciale medica-veterinaria presso l'Università di Milano;

Martini prof. dott. Igino, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria presso l'Università di Milano;

Pispoli dott. Amerigo, veterinario condotto.

Segretario:

Ariano dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe della prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Arezzo.

Arezzo, addì 15 febbraio 1963

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(1021)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.